



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO STATALE VINCENZO ARANGIO RUIZ
Viale Africa, 109 – 00144 – Roma – Distretto XX – CF 80218570580 tel. 06121124080
www.arangioruiz.edu.it – rmtd030005@istruzione.it – rmtd030005@pec.istruzione.it

Circ. N. 79

**All'attenzione dei genitori e degli esercenti le responsabilità genitoriali
Dei docenti e dei coordinatori di classe
Del personale dell'ufficio didattica
Del DSGA**

**ALBO ON LINE/sito web
Atti della scuola**

Oggetto: Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell'assolvimento

Nel sistema scolastico italiano l'obbligo di istruzione riguarda studentesse e studenti rientranti nella fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni e si assolve attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali;
- sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato;
- istruzione parentale, in cui gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, ha modificato l'art. 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

La Legge in parola inasprisce le pene per i responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico, in particolare il comma 4 dell'art. 114 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297, nella nuova formulazione, stabilisce le competenze dei Dirigenti Scolastici, ai quali spetta la verifica della frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, ovvero nel caso della scuola superiore della frequenza del primo biennio, fino al compimento del sedicesimo anno di età. I responsabili dell'adempimento dell'obbligo sono i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO STATALE VINCENZO ARANGIO RUIZ
Viale Africa, 109 – 00144 – Roma – Distretto XX – CF 80218570580 tel. 06121124080
www.arangioruiz.edu.it – rmt030005@istruzione.it – rmt030005@pec.istruzione.it

Premesso che l'istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno 10 anni, al fine di consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età, nonché l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi 2 anni degli istituti di istruzione secondaria superiore (art. 1 c. 622 L. 27/12/2006, n. 296), **la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, nel quadro della normativa vigente, e secondo il nuovo art. 114, c.1, stabilisce che il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (A.N.IST.), istituita dall'art. 62-quater C.A.D. di cui al D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, individua i minori non in regola con l'obbligo e ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo** invitandolo a ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'A.N.IST., i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche, secondo le modalità da definirsi in un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.).

Inoltre, ai sensi del comma 4, il dirigente scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando chi risulti assente per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 3 mesi, senza giustificati motivi. Conseguentemente, nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, il dirigente scolastico avvisa, entro 7 giorni, il sindaco affinché proceda all'ammonizione del citato responsabile invitandolo a ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza, senza giustificati motivi, di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato.**

In caso di violazione (comma 1) o di elusione (comma 4) dell'obbligo di istruzione, il sindaco, se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, previamente ammonito, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, quale pubblico ufficiale che ha avuto notizia del reato, deve, senza ritardo, farne denuncia per iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, ex art. 331 c.p.p.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO STATALE VINCENZO ARANGIO RUIZ
Viale Africa, 109 – 00144 – Roma – Distretto XX – CF 80218570580 tel. 06121124080
www.arangioruiz.edu.it – rmt030005@istruzione.it – rmt030005@pec.istruzione.it

Ciò premesso, affinché l'istituto svolga efficacemente il suo ruolo di prevenzione e contrasto dei rischi di dispersione è indispensabile che ciascun componente della comunità scolastica svolga efficacemente i compiti assegnatigli e segua la procedura indicata.

Fase 1 - Monitoraggio e verifica

Questa fase è a carico dei docenti del consiglio di classe (biennio) e del coordinatore, che dovranno monitorare attentamente le assenze degli studenti e nel caso in cui verifichino il superamento di quindici giorni di assenza, anche non continuativi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, o un quarto del monte ore annuale personalizzato, dovranno nella persona del coordinatore procedere alla tempestiva segnalazione all'Ufficio didattica, utilizzando la specifica modulistica.

Fase 2 Prima segnalazione e comunicazione

Questa fase è a carico degli assistenti amministrativi dell'Ufficio didattica, che dovranno raccogliere la segnalazione del coordinatore di classe e comunicare ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale che a fini del rispetto dell'obbligo scolastico lo/la studente/ssa dovrà riprendere la frequenza entro 7 gg.

Fase 3 Verifica prima comunicazione – ripresa frequenza

Questa fase è a carico dei docenti del consiglio di classe (biennio) e del coordinatore, che dovranno monitorare l'eventuale ripresa della frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitori/esercenti responsabilità genitoriale) e comunicarlo, nella persona del coordinatore di classe, agli assistenti amministrativi dell'Ufficio didattica.

Fase 3bis Verifica prima comunicazione – mancata ripresa frequenza

Questa fase è a carico dei docenti del consiglio di classe (biennio) e del coordinatore, che dovranno comunicare agli assistenti amministrativi dell'Ufficio didattica la mancata ripresa della frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitori/esercenti responsabilità genitoriale).

Fase 4 Segnalazione al Sindaco

Questa fase è a carico dell'Ufficio didattica che dovrà istruire e predisporre la comunicazione al Sindaco del Comune di competenza, affinché questi proceda all'ammonizione dello stesso, ex art. 114.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO STATALE VINCENZO ARANGIO RUIZ
Viale Africa, 109 – 00144 – Roma – Distretto XX – CF 80218570580 tel. 06121124080
www.arangioruiz.edu.it – rmt030005@istruzione.it – rmt030005@pec.istruzione.it

Fase 5 Monitoraggio frequenza a seguito dell'ammonimento del sindaco

In questa fase sono coinvolti i docenti del consiglio di classe e il coordinatore per il monitoraggio della frequenza, sarà necessario infatti verificare se dopo 7 gg dall'ammonimento del sindaco al responsabile dell'adempimento dell'obbligo lo/la studente/ssa abbia ripreso la frequenza altrimenti si dovrà comunicare, nella persona del coordinatore, all' Ufficio didattica il caso di **ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO**, che prevede la segnalazione agli organi competenti, in considerazione della introduzione del già citato Art. 570-ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori: " *Omissis ... Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno*".

Considerata la rilevanza dell'ottemperanza dell'obbligo d'istruzione, si invitano i destinatari ad un'attenta lettura di quanto riportato e ad una applicazione puntuale della procedura definita.

La scrivente resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e confida nella consueta disponibilità del personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Guglielmina Uliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93